

ALLEGATO N. 6

Contratto di Conto Deposito

tra

.....con sede legale in, in persona del suo Legale
Rappresentante nato a il C.F., di
seguito

e

l'Azienda Ospedaliera San Gerardo (con sede in Monza, Via Pergolesi n. 33, C.F. 03253030153, Partita
I.V.A. 00745800961), nella persona di.....

premesso che:

- L'Azienda Ospedaliera San Gerardo, con deliberazione n. del....., ha aggiudicato la fornitura di
dispositivi medici e protesi per emodinamica tra cui i lotti
- comprensivi di tutto il materiale necessario e indispensabile all'esecuzione degli esami, per n.
_____ mesi,
- Le parti danno atto che la gestione del conto deposito relativo al predetto materiale per il lotto
sarà regolata secondo i termini e le condizioni del presente contratto.

Tutto ciò premesso

si conviene e stipula quanto segue

Articolo 1 – Premesse

Le premesse fanno parte integrante del presente contratto.

Articolo 2 - Consegna dei prodotti e valore economico presunto contrattuale

- 2.1 provvederà a consegnare all'Azienda Ospedaliera San Gerardo il materiale relativo ai
predetto lotto, deciso concordemente sulla base dell'offerta presentata in sede di gara. La quantità
verrà determinata da..... a propria esclusiva ed insindacabile discrezione e sulla
base delle relative esigenze.

- 2.2 Il Conto Deposito verrà attivato presso un unico centro, che è stato individuato dalle parti, presso la U.O. Emodinamica dell'Azienda Ospedaliera San Gerardo di Monza con sede in Via Pergolesi, 33, ed i prodotti verranno consegnati presso la medesima U.O. o il magazzino Presidi, Settore C, I° sotterraneo, dell'A.O..
- 2.3 I prodotti consegnati potranno essere spostati dal luogo di consegna sopra indicato esclusivamente previa autorizzazione scritta della..... e per il solo utilizzo da parte del cliente.
- 2.4 Al momento della consegna dei prodotti, l'Azienda Ospedaliera si impegna a redigere un inventario della merce ricevuta al fine di verificarne la corrispondenza con i prodotti precedentemente concordati. L'Azienda Ospedaliera invierà via fax a al numerouna copia della ricevuta di consegna dei prodotti firmata per accettazione e conferma di avere ricevuto i prodotti e di averne accertato la relativa corrispondenza.
- 2.5 L'importo contrattuale presunto per la fornitura di cui trattasi è pari a € (...../00) oltre IVA. Tale importo è da intendersi puramente indicativo e pertanto non costituisce un impegno da parte dell'Azienda Ospedaliera.

Articolo 3 – Titolo di proprietà

- 2.6 I Prodotti consegnati sono e rimarranno di esclusiva proprietà di....., anche successivamente alla consegna effettuata presso la suddetta struttura/magazzino e permarranno di proprietà dellafinchè non verranno utilizzati e fatturati.
- 2.7 L'Azienda Ospedaliera non potrà in alcun caso commercializzare i prodotti concessi in deposito a soggetti terzi.
- 2.8 L'Azienda Ospedaliera potrà ricevere i prodotti oggetto del presente contratto esclusivamente da
- 3.1 Il deposito è a titolo gratuito e le eventuali spese sostenute per la corretta conservazione dei prodotti sono a carico dell'Azienda Ospedaliera.

Articolo 4 – Obbligo di conservazione e custodia

- 4.1 L'U.O. Emodinamica si obbliga a custodire i prodotti ricevuti usando la diligenza del buon padre di famiglia e preservandoli in buono stato di conservazione in ambiente idoneo e protetto.
- 4.2 L'U.O. Emodinamica si impegna a denunciare alla entro 14 (quattordici) giorni di calendario da ogni consegna il fatto della perdita o avaria dei prodotti o qualunque eventuale anomalia riscontrata.
- 4.3 La presa in consegna non esonera, comunque,per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento della consegna, ma vengano accertati al momento dell'impiego (cfr. art.3 del capitolato).

Articolo 5 – Responsabilità dei prodotti in custodia.

- 5.1 L'Azienda Ospedaliera è responsabile dei prodotti consegnati che risultino introvabili, indebitamente sottratti, danneggiati, specialmente se la confezione non è più intatta, a meno che la stessa provi che l'eventuale perdita od avaria siano derivate da caso fortuito o da forza maggiore.
- 5.2 Nella suddetta prima ipotesi i prodotti saranno considerati alla stregua di prodotti usati e pertanto fatturati al prezzo di vendita Iva inclusa.

Articolo 6 – Tracciabilità

- 6.1 Al fine di assicurare la tracciabilità dei propri prodotti, in osservanza della normativa europea e nazionale sulla vigilanza sui Dispositivi Medici, l'U.O. Farmacia ha l'obbligo di fornire, su richiesta di, la lista aggiornata dei prodotti giacenti presso di essa.
- 6.2 La U.O. Emodinamica sarà ritenuta responsabile di eventuali differenze inventariali.
- 6.3 I prodotti non rintracciati di cui si renda impossibile la fatturazione al cliente verranno fatturati all'Azienda Ospedaliera al prezzo di listino, in vigore al momento della restituzione.
- 6.4 La U.O. Emodinamica consentirà a, tramite suoi rappresentanti, di effettuare

in ogni momento, con preavviso di giorni tre (3) lavorativi, controlli periodici con cadenza almeno semestrale della merce in deposito segnalando il materiale in scadenza.

Articolo 7 – Utilizzo dei prodotti e fatturazione

- 7.1 La U.O. Emodinamica si impegna a comunicare per iscritto a la quantità di prodotti in conto deposito utilizzati, indicando in modo chiaro e completo il codice prodotto, il numero di serie, i dati di intestazione della fattura.
- 7.3 Al fine di monitorare la scadenza dei prodotti, raccomanda all'Azienda Ospedaliera di utilizzare i prodotti in ordine cronologico di scadenza e cioè di usare prima i prodotti con scadenza più ravvicinata.

Articolo 8 – Reintegro prodotti.

- 8.1 Su richiesta della U.O..... ed entro 2 (due) giorni lavorativi dalla comunicazione dei prodotti utilizzati,provvederà ad inviare i prodotti a reintegro di quelli utilizzati. La richiesta di reintegro del materiale utilizzato dovrà pervenire tramite fax al numero riportato al precedente art. 2.4.

L'indirizzo di spedizione per prodotti in reintegro è concordato dalle parti presso il magazzino presidi, Settore C, I° sotterraneo dell'A.O. San Gerardo di Monza, Via Pergolesi, 33.

- 8.2 non è responsabile di eventuali ritardi nelle consegne che dipendano da caso fortuito, forza maggiore ovvero da fatti imputabili alla responsabilità dei corrieri.
- 8.3 La fatturazione avverrà solo dopo l'invio dell'ordine formale da parte dell'Azienda Ospedaliera.

Articolo 9 - Restituzione dei prodotti

- 9.1 L'Azienda Ospedaliera si impegna a restituire senza ritardo a tutti i prodotti ricevuti in conto deposito che non verranno utilizzati/fatturati, su semplice richiesta di.....
- 9.2 In caso di risoluzione del presente contratto d'iniziativa di una qualsiasi delle parti, l'Azienda

Ospedaliera si impegna a restituire senza ritardo atutti i prodotti ricevuti in conto deposito.

- 9.3 accetterà la restituzione di propri prodotti invenduti solo se essi si trovino in buono stato di conservazione e non siano scaduti. A tal fine..... s’impegna a verificare (vedi art. 6.4) e a sostituire per tempo il materiale in scadenza.

Articolo 10 – Misure cautelari ed esecuzione forzata

- 10.1 L’Azienda Ospedaliera si obbliga a far sì che i prodotti non siano sottoposti da parte di terzi a misure cautelari o conservative ovvero ad esecuzione forzata nei propri confronti.
- 10.2 Qualora i prodotti consegnati in conto deposito venissero sottoposti a misure cautelari o conservative ovvero ad esecuzione forzata nei confronti dell’Azienda Ospedaliera, la medesima ne darà immediata comunicazione scritta a e presterà la propria cooperazione ed attività in azioni legali, pendenti o istituendi.

Articolo 11 – Durata del contratto

- 11.1 Il deposito avrà inizio contestualmente alla consegna del materiale e avrà durata di mesi(.....), a far tempo dalla data di efficacia del contratto di affidamento della fornitura, con possibilità di proroga per ulteriori 180 (centottanta) giorni senza alcuna maggiorazione di prezzi.
- 11.2 Le parti si riservano di risolvere in ogni momento il presente accordo con un preavviso di 30 giorni naturali di calendario, tramite lettera raccomandata.

Articolo 12 – Clausola risolutiva espressa

L’inadempimento di uno qualunque degli obblighi previsti nel presente contratto darà facoltà alla parte adempiente, previo invio di lettera raccomandata A.R., di risolvere ipso iure il presente contratto, dovendo intendersi la presente quale clausola risolutiva espressa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c..

Articolo 13 – Modifiche del contratto

Ogni modifica, integrazione ed aggiunta degli accordi contenuti nella presente scrittura sarà valida ed efficace solamente ove approvata per iscritto da entrambe le parti.

Articolo 14 - Rinvio alla disciplina codicistica

Per tutto quanto non espressamente previsto o derogato nel presente contratto di Conto Deposito si rimanda alla disciplina prevista dal Codice Civile in tema di deposito.

Articolo 15 – Legge applicabile e Foro competente

Il presente accordo è regolato dalla legge italiana. Per ogni controversia relativa alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva ed inderogabile il Foro di Monza.

Articolo 16 – Riservatezza

..... si impegna a garantire il rispetto delle disposizioni di cui al T.U. in materia di protezione dei dati personali. Essa è responsabile per tutti i danni derivati da terzi dalla violazione delle suddette disposizioni verificatesi in dipendenza del trattamento dei dati personale e/o sensibili, connesso all'esecuzione delle prestazioni.

Articolo 17 – Registrazione

Saranno a carico di..... le spese di bollo, scritturazione, copia, registrazione, nonché i successivi oneri di esecuzione del presente contratto.

Il presente contratto è soggetto a registrazione in termine fisso ai sensi del combinato disposto dell'art. 21, comma 2 e dell'art. 27 del D.P.R. n. 131/1986 (Risoluzione Ag. Entrate n. 91 del 16/07/2004).

* * *

Il presente Contratto è redatto in numero tre esemplari originali, destinati rispettivamente uno alla e due all'Azienda Ospedaliera.

Luogo e data della sottoscrizione

In Fede

per L'Azienda Ospedaliera

.....

per.....

Il Legale Rappresentante

Sig.

Ai sensi ed agli effetti degli Artt. 1341 e 1342 Codice Civile, le parti dichiarano di aver preso integrale visione e di accettare ed approvare specificatamente i seguenti articoli:

Art. 2 (Consegna dei prodotti e valore economico presunto contrattuale), Art. 3 (Proprietà), Art. 4 (Obbligo di conservazione e custodia), Art. 5 (Responsabilità dei prodotti in custodia), Art. 6 (Tracciabilità), Art. 7 (Utilizzo dei prodotti e fatturazione), Art. 8 (Reintegro prodotti), Art. 9 (Restituzione prodotti), Art. 10 (Misure cautelari ed esecuzione forzata), Art. 11 (Durata del contratto), Art. 12 (Clausola risolutiva espressa), Art.13 (Modifiche del contratto), Art. 15 (Foro competente),

per.....

Il Legale Rappresentante

Sig.
